

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 30 novembre 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it>
 accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 2 novembre 2018.

Disciplina delle modalità di concessione degli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 pag. 5

DECRETO 9 novembre 2018.

Ricostituzione della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento pag. 7

DECRETO 9 novembre 2018.

Ricostituzione della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Catania pag. 8

DECRETO 9 novembre 2018.

Ricostituzione della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Messina pag. 10

DECRETO 9 novembre 2018.

Ricostituzione della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo pag. 12

DECRETO 9 novembre 2018.

Ricostituzione della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani pag. 13

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 29 ottobre 2018.

Annullamento del decreto 6 settembre 2018, concernente scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa Habitat, con sede in Alcamo, e nomina del commissario liquidatore pag. 15

DECRETO 29 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Cantina Ericina, con sede in Custonaci, e nomina del commissario liquidatore pag. 15

DECRETO 29 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Vitivinicola Corleonese in liquidazione, con sede in Corleone, e nomina del commissario liquidatore pag. 16

DECRETO 30 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Ariel, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 17

DECRETO 30 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Villa del Casale, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 17

Assessorato dell'economia

DECRETO 12 settembre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 pag. 19

DECRETO 23 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 pag. 27

DECRETO 24 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 30

DECRETO 25 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 34

DECRETO 25 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 pag. 36

DECRETO 26 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 pag. 40

DECRETO 26 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 pag. 45

DECRETO 29 ottobre 2018.

Rettifica del decreto 26 ottobre 2018, concernente variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 pag. 48

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

DECRETO 16 novembre 2018.

Trasferimento in concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale ai gestori del Servizio idrico integrato, ex art. 172, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. pag. 50

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 13 novembre 2018.

PO FESR 2014-2020, Avviso azione 9.3.2: Avviso per la concessione di "Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia"- Approvazione della graduatoria provvisoria, prima finestra pag. 52

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 27 settembre 2018.

Imputazione ed ammissione alla rendicontazione del PO FESR 2014-2020, azione 9.4.1, di interventi compresi nel Programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" pag. 57

DECRETO 5 ottobre 2018.

Rinnovo della commissione d'esame per la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia, per la Regione siciliana pag. 59

DECRETO 19 ottobre 2018.

Imputazione ed ammissione alla rendicontazione del PO FESR 2014-2020, azione 9.4.1, di interventi compresi nel Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" pag. 60

Assessorato della salute

DECRETO 6 novembre 2018.

Istituzione del Tavolo tecnico regionale di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza pag. 62

DECRETO 8 novembre 2018.

Integrazione del Tavolo tecnico regionale per il riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico di cui ai DD.AA. n. 524/18 e n. 1468/18. Istituzione della Consulta delle associazioni rappresentative di settore pag. 63

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 31 ottobre 2018.

Approvazione di variante urbanistica al piano regolatore generale del comune di Canicattì pag. 64

DECRETO 31 ottobre 2018.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Solarino pag. 68

DECRETO 7 novembre 2018.

Annullamento in autotutela del decreto 12 aprile 2018, concernente approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Grammichele pag. 69

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

DECRETO 22 novembre 2018.

Modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive pag. 70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Nomina del commissario ad acta dell'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) pag. 98

Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.D.G. n. 21/DRU del 12 aprile 2018, di approvazione con prescrizioni della variante urbanistica alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del P.R.G. del comune di Grammichele, adottata, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 71/78, con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 15 aprile 2014;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana pervenuto all'ARTA-DRU in data 4 settembre 2018 e assunto al prot. DRU al n. 14539 del 5 settembre 2018, proposto dal comune di Grammichele c/ARTA per l'annullamento del D.D.G. n. 21/2018 "limitatamente alla parte in cui ha modificato la variante adottata dal comune di Grammichele";

Visto quanto contestato nel medesimo ricorso al punto III) in merito alla "Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 6, legge regionale n. 71/78, nonché dell'art. 10, comma 2, legge n. 1150/1942, per mancata comunicazione al comune delle determinazioni in ordine alla variante";

Ritenuto di poter condividere il superiore punto III) del citato ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana promosso dal comune di Grammichele;

Ritenuto che la violazione contestata dal comune rende illegittima la procedura di variante urbanistica, in quanto carente del contraddittorio con il comune interessato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78;

Considerata l'irregolarità della procedura relativa all'approvazione con prescrizioni da parte di questo D.R.U. della variante urbanistica alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del P.R.G. del comune di Grammichele, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 39/2014, è opportuno, pertanto, procedere all'annullamento in autotutela del D.D.G. n. 21/DRU del 12 aprile 2018;

Considerato che i termini di legge assegnati a questo Dipartimento per l'emissione del provvedimento finale, secondo il combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 non sono ancora decorsi, scadenza 15 gennaio 2019 - termine decorrente dalla nota di codesto comune prot. n. 11378 del 18 luglio 2017, assunta al DRU il 25 luglio 2017 con prot. n. 13724;

Considerato, pertanto, che sussistano i tempi per procedere alla regolarizzazione delle procedure previste dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78, al fine dell'emissione del provvedimento finale sulla variante in argomento, entro i termini previsti dal richiamato art. 19 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di dover procedere all'annullamento in autotutela del D.D.G. n. 21/DRU del 12 aprile 2018;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla regolarizzazione delle procedure previste dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78, mediante la notifica al comune di Grammichele del voto C.R.U. n. 73 del 14 marzo 2018 unitamente alla proposta di parere n. 01/U.O.4.1/S.4 dell'11 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto annulla il D.D.G. n. 21/DRU del 12 aprile 2018, relativo all'approvazione della variante al

piano regolatore generale del comune di Grammichele, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 15 aprile 2014, con le prescrizioni contenute nel voto n. 73 del 14 marzo 2018 del C.R.U. e nella proposta di parere n. 1 dell'11 gennaio 2018 resa dall'U.O. 4.1 del servizio 4/DRU.

Art. 2

Contestualmente alla notifica del presente decreto che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42 e ss.mm.ii., sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, dovranno essere notificati al comune di Grammichele il voto C.R.U. n. 73/2018 affinché il suddetto comune possa, nei modi e nei termini previsti dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 71/78, formulare le proprie controdeduzioni sulle determinazioni di questo Dipartimento sulla variante urbanistica adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 15 aprile 2014.

Art. 3

Il comune di Grammichele dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti al presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 7 novembre 2018.

SALERNO

(2018.45.2870)114

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 22 novembre 2018.

Modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale";

Visto il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi e dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12";

Visto il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" ed, in particolare, l'Allegato 1, che sostituisce l'Allegato 1 al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazioni ed abroga il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 e il D.P.Reg. 21 dicembre 2015, n. 33;

Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta";

Vista la legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13 "Riproposizione di norme in materia di turismo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 7 dell'8 febbraio 2006;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme sul turismo" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 17, dell'11 aprile 1996 ed, in particolare, gli articoli n. 3 e 4;

Vista la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 42 del 22 agosto 1996 ed, in particolare, l'art. 11, che include nelle imprese alberghiere le aziende turistiche residenziali con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed, in particolare, l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" come modificato dalla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed, in particolare, dall'art. 110, comma 14;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed, in particolare, l'art. 41, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 14, del 27 marzo 2002, che modifica ulteriormente l'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 ed inserisce i bed and breakfast tra le attività di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;

Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 ed, in particolare, l'art. 77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 17 del 17 aprile 2003, che modifica ulteriormente l'art. 88 di cui alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 ed, in particolare, art. 30, comma 1, che inserisce il Turismo rurale tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 13/2006 e dall'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 3/2010;

Visto il decreto n. 53 dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 17, parte I, del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle dei bed and breakfast;

Visto il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico-ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, come integrata dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;

Visto il decreto n. 49 del 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell'11 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006;

Visto il decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, sono state stabilite le condizioni ed i criteri per ammettere alla classifica a 4 stelle alberghi anche in assenza di locali destinati alla ristorazione;

Visto il decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2006, parte I, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico-residenziali e le residenze turistico-alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di refrigerazione nelle camere e nei locali comuni;

Visto il decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale;

Visto il decreto n. 25/GAB del 28 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 16 marzo 2007 ed il decreto n. 9 del 12 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 2008, con il quale è stata prorogata la validità delle norme contenute nei decreti n. 908 dell'11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell'8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende ricettive di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 27/96, fino alla definizione dei nuovi parametri;

Visto il decreto n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014 "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54, parte I, del 24 dicembre 2014, col quale si sostituisce l'allegato A al decreto n. 908 dell'11 giugno 2001;

Visto l'art. 5, della legge regionale 15 settembre 2005 n. 10, con il quale sono state soppresse le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono stati istituiti gli Sportelli unici per le attività produttive, ed il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti,

ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013 n. 7 - Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane ed in particolare, l'art. 33, commi 2, 4 e 6;

Vista la legge 29 luglio 2014, n. 106 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 ed, in particolare, l'articolo 10, comma 5, che dispone: "... il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale";

Visto il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e s.m.i.;

Considerato che appare opportuno riformulare alcuni passaggi dell'Allegato al D.A. n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014, allo scopo di renderlo inequivocabile e meglio integrato con altri provvedimenti normativi ed amministrativi;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in tal senso;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui alla premessa, sono modificati i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive, di cui al decreto n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014 "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54, parte I, del 24 dicembre 2014.

Art. 2

L'Allegato "A", facente parte integrante del presente decreto, annulla e sostituisce l'Allegato al decreto n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014 "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54, parte I, del 24 dicembre 2014.

Art. 3

Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'allegato "A" al presente decreto, sono strutture alberghiere: gli alberghi, i motels, i

villaggi-albergo, le aziende turistiche residenziali e le residenze turistico alberghiere.

Ai fini dell'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della classifica, descritti nell'allegato "A" al presente decreto, sono strutture extra alberghiere: i campeggi, i villaggi turistici, gli affittacamere, i rifugi alpini e montani, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, le case ed appartamenti per vacanze.

Art. 4

Per quanto all'aggiornamento dei requisiti per la classificazione delle altre aziende ricettive elencate all'art. 3, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme sul turismo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 17, dell'11 aprile 1996 e s.m.i., non contemplate dall'Allegato "A" al presente decreto, si provvederà con separati provvedimenti.

Art. 5

È revocato il decreto assessoriale 6 maggio 2002 Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36, parte I, del 9 agosto 2002.

Art. 6

Costituisce requisito, al fine dell'ottenimento del provvedimento di classifica, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni e notifiche tra la pubblica amministrazione e la struttura ricettiva stessa.

Art. 7

Le strutture ricettive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano, entro dieci giorni lavorativi, al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite del Servizio turistico regionale competente per territorio, ed al SUAP, l'indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare.

Art. 8

Le strutture ricettive di nuova attivazione comunicano l'indirizzo PEC, obbligandosi a mantenerlo attivo e funzionante, contestualmente all'atto della presentazione della SCIA unica al SUAP per l'avvio dell'attività.

Art. 9

Le strutture ricettive comunicano al Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del Servizio turistico regionale competente per territorio, ed al SUAP, entro cinque giorni lavorativi, ogni variazione dell'indirizzo PEC, tramite dichiarazione resa dal legale rappresentante o titolare.

Art. 10

I SUAP dei comuni della Regione siciliana adeguano la modulistica in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, e 9 del presente decreto.

Art. 11

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, 8, e 9 del presente decreto, in quanto impedimento all'acquisizione delle informazioni da richiedersi ai fini della classificazione ed agli accertamenti connessi, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.

Art. 12

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva dell'allegato.

Art. 13

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e s.m.i.

Palermo, 22 novembre 2018.

PAPPALARDO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

1) REQUISITI MINIMI, DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE AZIENDE RICETTIVO-ALBERGHIERE ELENcate ALL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N.27/1996

1.1 Requisiti minimi

Oltre ai requisiti specifici, propri di ogni tipologia di azienda turistico ricettiva, meglio dettagliati nel seguito, ogni azienda turistico-ricettiva deve disporre di almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet, WC ogni 4 posti letto sprovvisti di bagno privato oppure ogni 6 posti letto per le strutture classificate ad una stella.

Le camere non possono contenere più di 4 posti letto non sovrapponibili, ad eccezione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù.

Ogni camera, se sprovvista di bagno privato, dovrà prevedere un lavabo con acqua corrente calda e fredda.

Le strutture ricettive devono prevedere un'organizzazione dei servizi con addetti adeguati e qualificati al relativo funzionamento.

Le strutture ricettive devono essere in possesso di tutti i requisiti di natura tecnico-edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza ed in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Per le strutture extralberghiere, realizzate antecedentemente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS), non è richiesto il certificato di abitabilità. In questo caso, dovrà essere prodotta l'attestazione del certificato di collaudo statico dell'immobile.

Per quanto al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"* e s.m.i., si applicano alle strutture ricettive le disposizioni previste all'art.5, punto 5.3 ovvero *"Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote. Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una via di esodo accessibile. Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità. Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici"*.

Le strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze ed in generale tutte le attività ricettive svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, ed abbiano capacità ricettiva non superiore alle sei camere, devono garantire le condizioni fissate all'art.5, punto 5.1 (Residenza) del D.M n. 236/89 ovvero *"Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale ... deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di*

pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1."

Il concetto di "visitabilità" è altresì definito all'art.2, lettera H), dello stesso del D.M n. 236/89: *"Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta"*.

1.2 Dipendenze alberghiere

Per dipendenza alberghiera si intende una struttura costituita dal complesso dei locali facenti parte di un'azienda alberghiera, nei quali sono alloggiati i clienti che devono avvalersi dei servizi generali di altra struttura della stessa azienda, detta "casa madre" o "casa principale", collocata in diverso fabbricato o anche nello stesso ma con diverso ingresso.

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre, dotate di collegamenti e servizi idonei, assicurando una gestione unitaria e la sorveglianza dei locali.

Le dipendenze alberghiere sono classificate, di regola, nella categoria immediatamente inferiore a quella attribuita alla casa madre, ed in questo caso non si terrà conto del numero delle camere della dipendenza ai fini dell'individuazione delle dimensioni dei locali comuni della casa madre.

1.3 Prezzi

I servizi offerti da tutti gli esercizi ricettivi devono essere di norma inclusi nel prezzo esposto della camera, ad eccezione di quelli per i quali sia stato espressamente e diversamente specificato. La consumazione della prima colazione, quando non è inclusa nel prezzo della camera, è facoltativa.

1.4 Accesso di animali

L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute nei regolamenti comunali. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose.

1.5 Denominazione

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti, qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue.

Non è consentito assumere la denominazione di un'azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della stessa, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia, tranne che siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione dell'azienda.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentito alle aziende ricettive di nuova attivazione:

- assumere una denominazione che possa generare equivoci di identificazione rispetto ad altre aziende già esistenti nel territorio provinciale;
- assumere una denominazione che possa generare equivoci sulla reale natura e classificazione dell'azienda ricettiva;
- esporre insegne e, più in generale, predisporre materiale promo-pubblicitario di qualunque natura, anche via internet, che riporti una denominazione dell'azienda diversa da quella



dichiarata all'atto dell'avvio dell'attività;

I Liberi Consorzi dei comuni e le Città Metropolitane, competenti per territorio, verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente punto 1.5 in sede di attribuzione e aggiornamento della classifica, nei casi di mutamento della denominazione, segnalati agli Sportelli Unici per le Attività Produttive, con apposita SCIA, e più in generale nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art.8, comma 1, della L.r. n.27/1996.

2) ALBERGHI, MOTEL, VILLAGGI-ALBERGO

2.1. Definizioni e norme comuni riguardanti alberghi, motel, villaggi-albergo

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di uno stabile.

Le dimensioni minime delle camere e/o unità abitative sono quelle fissate dalla normativa vigente.

In particolare, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1970 n.14, la superficie minima delle camere a un letto è di 8 metri quadrati, delle camere a due letti 14 metri quadrati, delle camere a tre letti 20 metri quadrati, delle camere a quattro letti 26 metri quadrati. L'altezza utile minima è quella fissata dalle norme di igiene edilizia stabilite dai rispettivi Regolamenti edilizi comunali; le dimensioni delle camere da letto vanno calcolate al netto di ogni altro locale, ambiente accessorio e servizi igienici.

All'interno delle camere d'albergo doppie di superficie non inferiore a mq.14,00, e nelle stanze triple di superficie non inferiore a mq.20,00, in deroga al DPR 30 dicembre 1970, n.1437, è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di un bambino di età non superiore ai dodici anni appartenente al nucleo familiare. Il numero totale degli ospiti, contemporaneamente presenti presso la struttura ricettiva, deve comunque essere inferiore al numero massimo di posti letto indicato nelle autorizzazioni o nelle autocertificazioni di prevenzione incendi e al numero massimo dei posti letto indicati nelle autorizzazioni igienico-sanitarie della struttura ricettiva.

Non sono in alcun caso ammesse camere con più di quattro posti letto, comunque non sovrapponibili; le dimensioni di cui al terzo comma, del presente punto 2.1, potranno essere eventualmente ridotte, per i soli esercizi già esistenti e classificati alla data di entrata in vigore dell'art.7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 come modificato dalla legge di conversione n. 203 del 30 maggio 1995 ed in particolare *"... nelle more dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento e delle successive norme di attuazione, in deroga alle misure previste dalla normativa vigente, e' consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due o piu' letti fino al 25 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a una stella, due stelle o tre stelle, e fino al 20 per cento nelle strutture alberghiere esistenti, classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso"*.

Alberghi, motel e villaggi-albergo devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative nella casa madre. Si prescinde dalla limitazione del numero delle camere per gli immobili soggetti al regime vincolistico conseguente a dichiarazione di interesse culturale di cui all'art.14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e per quelli ricadenti nelle zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici.

Le "unità abitative" sono costituite da uno o più locali sprovvisti di cucina, contrassegnati dalla stessa numerazione.

Le "suite" sono unità ricettive comprendenti anche un vano soggiorno all'interno della camera da letto o in un locale annesso; nel locale annesso è possibile pernottare in divano o poltrona

letto, nel rispetto dei limiti minimi dimensionali sopra fissati.

Le dimensioni minime delle camere da letto, sia delle "unità abitative" che delle "suite", sono quelle come sopra definite.

Alberghi, motel e villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da cinque ad una stella.

Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale.

2.1.1 Definizioni e norme specifiche per alberghi

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.

Gli alberghi annessi ad impianti termali, devono disporre dei requisiti minimi e di quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria tre stelle o superiore, e devono disporre di:

- gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;
- locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;
- idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.

2.1.3 Definizioni e norme specifiche per motel

I motel sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.

I motel, oltre alle dotazioni ed ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:

- autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggio per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere;
- attrezzature di assistenza meccanica;
- rifornimento carburante.

2.1.4 Definizioni e norme specifiche per villaggi-albergo

Sono villaggi-albergo gli alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di "unità abitative" dislocate in più stabili, servizi centralizzati.

I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, a seconda della classifica attribuita devono essere in possesso di:

- un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;
- viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.

Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:

- servizi igienici;
- bar;
- magazzino per il deposito delle attrezzature;

è facoltativa la presenza di spogliatoi.



2.2 CLASSIFICA

2.2.1. Alberghi, motel, villaggi-albergo

5 Stelle (*****)

REQUISITI MINIMI

- Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e personale con ottima conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse. Presenza di servizi di ricevimento, accoglienza e informazioni. Il personale deve essere riconoscibile tramite divise e targhette d'identificazione.
- Servizio di fotocopiatrice e centro media a disposizione dell'utenza attrezzato con personal computer con collegamento Internet.
- Eccellente funzionalità di tutti gli impianti e costante controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi.
- Sale a disposizione degli ospiti per incontri, riunioni, etc.
- Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, TV, bar;
- Per gli alberghi aventi capacità ricettiva superiore a 50 posti letto è obbligatoria l'esistenza di una cucina adeguatamente attrezzata a servizio del ristorante, a sua volta ospitato in locali appositamente attrezzati e di adeguata dimensione; per gli alberghi aventi capacità sino a 50 posti letto, l'esistenza della cucina all'interno della struttura è facoltativa; in quest'ultimo caso è comunque sempre obbligatorio rendere disponibile per entrambi i pasti giornalieri un servizio di ristorazione, anche con scelta a buffet, e servizio al tavolo, con ampia scelta di vivande;
- Sala o area prima colazione, arredata secondo standard di qualità.
- Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 5 per ognuna delle prime 10 camere più mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq. 0,75 per ogni camera oltre la ventesima.
- I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari distinti per sesso preceduti da antibagno.
- Impianto wi-fi. nei locali comuni.
- Scale e corridoi spaziosi.
- Locali di servizio ai piani.
- Montacarichi, montavivande e uno o più ascensori il cui numero e dimensione devono essere commisurati alla capacità ricettiva. L'installazione dell'ascensore, dei montacarichi e/o dei montavivande è obbligatoria se l'immobile è articolato su più di due livelli in uso alla clientela; è ammissibile che non resti servito non più di un livello se in uso alla clientela. Si prescinde dalla presente prescrizione esclusivamente nel caso di immobili soggetti al regime vincolistico conseguente a dichiarazione di interesse culturale di cui all'art.14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e per quelli ricadenti nelle zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici, per i quali l'ente preposto alla tutela del vincolo si sia espresso negativamente sulle previsioni progettuali delle rispettive realizzazioni. In tal caso dovrà comunque essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"* e s.m.i., all'art.5, punto 5.3.
- Parcheggio capace di alloggiare le vetture degli ospiti e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. Si può prescindere da questo requisito se viene adeguatamente documentata l'impossibilità oggettiva di realizzazione e l'inesistenza di parcheggi autorizzati o garage nelle vicinanze dell'immobile.
- Ingresso protetto da portico o pensilina.

- Disponibilità di alcune suite.
- Biancheria, stoviglie e argenteria di primissima qualità.

Tutte le camere dovranno prevedere:

- Bagno privato e completo (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) di superficie non inferiore a 4,5 mq., attrezzato con chiamata d'emergenza;
- Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne.
- Televisione con antenna satellitare in tutte le camere ed eventuale altro sistema/impianto di ricezione multimediale o Smart TV.
- Impianto wi.fi.
- Pannellatura e/o efficace materiale fono assorbente in tutte le camere.
- Impianto di climatizzazione estiva e riscaldamento invernale regolabile dal cliente.

SERVIZI

- Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata.
- Almeno un servizio accessorio (boutique, fitness, parrucchiere per uomo e donna, etc.,).
- Servizio di lavanderia e stireria: biancheria resa entro le 12 ore se consegnata prima delle ore 9.00.
- Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli, anche in convenzione con vettore esterno, 24/24 ore.
- Trasporto interno bagagli assicurato 24/24 ore.
- Servizio parcheggio auto custodito, assicurato 24/24 ore.
- Servizio di prima colazione, pranzo e cena, in sale appositamente attrezzate o in camera su richiesta del cliente.
- Servizio di bar nei locali comuni assicurato con personale addetto in via esclusiva per 16/24 ore;
- Servizio di snack-bar che assicuri il servizio di ristorazione di base almeno dalle ore 12.00 alle ore 15.30 e dalle ore 19.30 alle ore 22.30.
- Servizio di bar nelle camere assicurato 24/24 ore.
- Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva con ottima conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse.
- Cambio biancheria: lenzuola, federe e asciugamani tutti i giorni.
- Pulizia delle camere ogni giorno con riassetto pomeridiano.
- Servizio di cortesia per la pulizia delle scarpe.

DOTAZIONI

Ogni camera dovrà essere dotata di:

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, comodino per ogni posto letto e/o ripiani e specchio;
- lampada o appliques per ogni comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- una poltroncina per letto;
- documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire;
- nelle suite angolo soggiorno coerentemente arredato
- cassetta di sicurezza;
- frigo bar.



I bagni di ogni camera dovranno essere dotati di:

- per ogni ospite: saponetta, bagnoschiuma, sali da bagno, spazzolino, dentifricio, cuffia, telo da bagno o accappatoio, un asciugamano e una salvietta;
- riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli, tappetino da bagno.

5 Stelle Lusso (*** L)**

Le aziende ricettive alberghiere classificate a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando, ai requisiti propri per la classificazione a 5 stelle, aggiungono anche quanto segue.

Per quanto alla qualità del servizio:

- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale altamente qualificato e numericamente adeguato ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
- continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, delle dotazioni e degli arredi;
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo all'ampia conoscenza di lingue estere;
- dotazione di uniformi differenziate per funzioni assolute che distinguono gli addetti ai diversi servizi;
- ristorante con ampia scelta di specialità internazionali nelle ordinazioni alla carta;
- servizio bar assicurato in più locali.

Per quanto alle caratteristiche dell'immobile:

- preferibile, ma non vincolante, inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l'ubicazione in zone di interesse storico, architettonico e urbanistico;
- rapporto particolarmente favorevole, sia in termini di superficie che di numero, tra spazi e locali di uso comune e camere;
- eccellente qualità di materiali e prodotti utilizzati per le finiture edilizie ed impiantistiche (pavimentazioni, rivestimenti, rubinetterie, apparecchi di condizionamento, etc.);
- dimensione e numero degli ascensori tali da non determinare tempi di attesa;
- disponibilità di impianti ed attrezzature sportive, parchi, piscine, spiagge private, terrazze e solarium, aree spa etc.

Per quanto alle caratteristiche delle dotazioni, mobili ed arredi:

- tappeti e/o pavimentazioni pregiati in tutti gli ambienti;
- quadri e/o sculture di autore negli ambienti comuni;
- mobili di pregio o antichi;
- arredi e tendaggi di particolare tono;
- lampadari artistici; attrezzature, argenterie, stoviglie.

4 Stelle (**)**

REQUISITI MINIMI

- Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e personale con ottima conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse. Presenza di servizi di ricevimento, accoglienza e informazioni. Il personale deve essere riconoscibile tramite divise e targhette d'identificazione.
- Regolare e programmata manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni ed arredi.
- Servizio di fotocopiatura e centro media a disposizione dell'utenza attrezzato con personal computer con collegamento Internet.

- Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, TV, bar, ristorante in locali appositamente attrezzati di adeguata dimensione preferibilmente con sala o area prima colazione, arredati secondo standard di qualità.
- Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 5 per ognuna delle prime 10 camere più mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq. 0,65 per ogni camera oltre la ventesima.
- I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari distinti per sesso preceduti da antibagno.
- Impianto wi.fi. nei locali comuni.
- Montacarichi, montavivande e uno o più ascensori il cui numero e dimensione devono essere commisurati alla capacità ricettiva. L'installazione dell'ascensore, dei montacarichi e/o dei montavivande è obbligatoria se l'immobile è articolato su più di due livelli in uso alla clientela; è ammissibile che non resti servito non più di un livello se in uso alla clientela. Si prescinde dalla presente prescrizione esclusivamente nel caso di immobili soggetti al regime vincolistico conseguente a dichiarazione di interesse culturale di cui all'art.14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e per quelli ricadenti nelle zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici, per i quali l'ente preposto alla tutela del vincolo si sia espresso negativamente sulle previsioni progettuali delle rispettive realizzazioni. In tal caso dovrà comunque essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e s.m.i., all'art.5, punto 5.3.
- Parcheggio capace di alloggiare le vetture degli ospiti e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. Si può prescindere da questo requisito se viene adeguatamente documentata l'impossibilità oggettiva di realizzazione e l'inesistenza di parcheggi autorizzati o garage nelle vicinanze dell'immobile.

- Biancheria, stoviglie e posateria di prima qualità.

- Impianto di cucina e ristorante, ove prevedibile in funzione di quanto appresso specificato: le strutture ricettive che non possono realizzare la cucina ed il ristorante in conseguenza del regime vincolistico di cui all'art.14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o in conseguenza a quanto disposto dalle norme tecniche per le zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici, o perchè presumibilmente antieconomico, in quanto di capacità ricettiva sino a 50 posti letto, possono conseguire la classifica di albergo a 4 stelle dimostrando l'esistenza, in un raggio di 500 metri in linea d'aria dall'albergo, di un congruo numero di esercizi di ristorazione, dei quali almeno uno, adeguato per qualità e dimensione, convenzionato con la struttura stessa.

Il rilascio del provvedimento di classifica è subordinato all'esibizione del parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo e/o del certificato di destinazione urbanistica ostativi alla realizzazione dei locali destinati alla cucina ed ai servizi di ristorazione oppure di una perizia tecnica e/o di una relazione con allegato un business-plan che dimostri l'insostenibilità economica della realizzazione ed allestimento degli stessi locali e della conduzione del servizio di ristorazione, a fronte della capacità ricettiva dell'immobile, in funzione anche del presumibile, livello di utilizzo nell'arco dell'anno.

In ogni caso la struttura dovrà dotarsi di uno snack-bar in grado di assicurare il servizio di ristorazione di base.

Tutte le camere dovranno prevedere:

- Bagno privato e completo (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet), attrezzato con dispositivo di chiamata d'emergenza.
- Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne.

- Televisione ed eventuale altro sistema/impianto di ricezione multimediale o Smart TV.
- Impianto wi.fi.
- Impianto di climatizzazione estiva e riscaldamento invernale regolabile dal cliente.

SERVIZI

- Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in offina autorizzata convenzionata.
- Servizio di lavanderia e stireria.
- Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli, anche in convenzione con un vettore esterno.
- Trasporto interno bagagli assicurato 24/24 ore.
- Servizio di prima colazione, in sale appositamente attrezzata o in camera;
- Servizio di pranzo e cena presso il ristorante dell'albergo, se realizzabile ai sensi di quanto precisato tra i requisiti minimi.
- Servizio di bar nell'apposito locale assicurato 14/24 ore.
- Servizio di snack-bar in grado di assicurare il servizio di ristorazione di base almeno dalle ore 12.00 alle ore 15.30 e dalle ore 19.30 alle ore 22.30.
- Servizio di bar nelle camere assicurato 14/24 ore.
- Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24 ore da personale addetto con ottima conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse.
- Cambio biancheria: lenzuola, federe e asciugamani tutti i giorni.
- Pulizia delle camere ogni giorno.
- Servizio di cortesia per la pulizia delle scarpe.

DOTAZIONI

Ogni camera dovrà essere dotata di:

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, comodino per ogni posto letto e/o ripiani e specchio;
- lampada o appliques per ogni comodino;
- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- punto luce centrale;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- una poltroncina per letto;
- documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire;
- cassetta di sicurezza;
- frigo bar;
- nelle suite, se previste dalla struttura, angolo soggiorno coerentemente arredato.

I bagni di ogni camera dovranno essere dotati di:

- per ogni ospite: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, telo da bagno o accappatoio, un asciugamano e una salvietta;
- riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli, tappetino da bagno antiscivolo.

3 Stelle (***)

REQUISITI MINIMI

- Regolare manutenzione dello stabile, degli impianti, delle attrezzature, dotazioni, arredi e corredi.

- Sale comuni di soggiorno, TV, zona bar; sala prima colazione e/o sala pranzo (solamente nel caso che la struttura offra il servizio ristorante) appositamente attrezzati di adeguata dimensione, arredati secondo standard di qualità.
- Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 4,8 per ognuna delle prime 10 camere più mq. 1,2 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq. 0,6 per ogni camera oltre la ventesima (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzati dalla clientela di passaggio).
- Uno o più ascensori il cui numero e dimensione devono essere commisurati alla capacità recettiva. L'installazione dell'ascensore è obbligatoria se l'immobile è articolato su più di due livelli in uso alla clientela; è ammissibile che non resti servito non più di un livello se in uso alla clientela. Si prescinde dalla presente prescrizione esclusivamente nel caso di immobili soggetti al regime vincolistico conseguente a dichiarazione di interesse culturale di cui all'art.14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e per quelli ricadenti nelle zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici, per i quali l'ente preposto alla tutela del vincolo si sia espresso negativamente sulla ipotesi di realizzazione dell'ascensore. In tal caso dovrà comunque essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"* e s.m.i., all'art.5, punto 5.3.
- Parcheggio e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. Si può prescindere da questo requisito se viene adeguatamente documentata l'impossibilità oggettiva di realizzazione e l'inesistenza di parcheggi autorizzati o garage nelle vicinanze dell'immobile.
- Biancheria, stoviglie e posateria adeguate al livello della struttura.
- Impianto di cucina (per i soli esercizi che prevedono il servizio ristorante).

Tutte le camere dovranno prevedere:

- Bagno privato e completo (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet), munito di dispositivo di chiamata di emergenza,.
- Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne.
- Televisione.
- Impianto di climatizzazione estiva e riscaldamento invernale regolabile dal cliente.

SERVIZI

- Servizio trasporto interno bagagli a richiesta.
- Servizio di prima colazione in sala appositamente attrezzata anche in sale destinata ad altri usi, ma con tavoli separati.
- Servizio di bar nell'apposito locale assicurato 12/24 ore.
- Servizio di bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore.
- Servizio di bar nelle camere assicurato 12/24 ore.
- Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24 ore con almeno un addetto con ottima conoscenza dell'inglese e di almeno un'altra lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse.
- Cambio biancheria: lenzuola, federe a giorni alterni, ed in ogni caso ad ogni cambio cliente, e asciugamani tutti i giorni.
- Pulizia delle camere ogni giorno.

DOTAZIONI

Ogni camera dovrà essere dotata di:

- letto, tavolino o ripiano, armadio con grucce, comodino per ogni posto letto e/o ripiani e



- specchio;
 - lampada o appliques per ogni comodino;
 - punto illuminazione per leggere e scrivere;
 - punto luce centrale;
 - cestino rifiuti;
 - sgabello o ripiano per bagagli;
 - una sedia per letto;
 - documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire;
 - cassaforte;
- I bagni di ogni camera dovranno essere dotati di:
- per ogni ospite: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, telo da bagno o accappatoio, un asciugamano e una salvietta;
 - riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, tappetino da bagno antiscivolo.

2 Stelle (**)

REQUISITI MINIMI

- Manutenzione dello stabile, degli impianti, delle attrezzature.
- Sale comuni di soggiorno, sala TV/bar; sala pranzo (solamente nel caso che la struttura offra il servizio ristorante) ed area prima colazione; portineria-informazioni
- Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere più mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzati anche dalla clientela di passaggio).
- Biancheria, stoviglie e posateria adeguate al livello della struttura.
- Impianto di cucina (per i soli esercizi che prevedono il servizio ristorante).
- Impianto di chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici comuni.
- Impianto di climatizzazione estiva nei locali comuni (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati in località montane)
- Impianto di riscaldamento invernale nei locali comuni.

Tutte le camere dovranno prevedere:

- Impianto di climatizzazione estiva (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati in località montane).
- Impianto di riscaldamento invernale.

SERVIZI

- Servizio di ricevimento, portineria-informazioni, assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata.
- Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.
- Servizio di prima colazione in sale comuni, anche destinate ad altri usi, ma con tavoli separati.
- Cambio biancheria: lenzuola, federe a giorni alterni, ed in ogni caso ad ogni cambio cliente, e asciugamani tutti i giorni.
- Pulizia delle camere ogni giorno.

DOTAZIONI

Ogni camera dovrà essere dotata di:

- letto, tavolino o ripiano, armadio con grucce, comodino per ogni posto letto e/o ripiani e specchio;
- lampada o appliques per ogni comodino;

- punto illuminazione per leggere e scrivere;
- punto luce centrale;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- una sedia per letto;

Per ogni ospite dovrà prevedersi la seguente dotazione di articoli igienico sanitari, a prescindere dall'esistenza di bagni in camera:

- saponetta, telo da bagno, un asciugamano e una salvietta;
- inoltre dovrà essere resa disponibile:
- riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

In caso di assenza del bagno in camera, dovrà prevedersi un lavabo con acqua corrente calda e fredda, ed una presa elettrica di servizio allo stesso.

1 Stella (*)

REQUISITI MINIMI

- Sala TV, obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione, che può coincidere con la sala ristorante o il bar (qualora la struttura offra tali servizi); portineria-informazioni
- Impianto di chiamata di emergenza nei servizi igienici comuni e privati.
- Servizi igienico-sanitari (lavabo, bidet, WC, doccia) ogni sei posti letto con il minimo di uno per piano oltre quello previsto dal D.M n. 236/89.
- Impianto di ventilazione estiva nei locali comuni (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati in località montane)
- Impianto di riscaldamento invernale nei locali comuni.

Tutte le camere dovranno prevedere:

- Sistema di chiamata del personale.
- Impianto ventilazione estiva (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati in località montane).
- Impianto di riscaldamento invernale.

SERVIZI

- Servizio di ricevimento, portineria-informazioni, assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata.
- Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.
- Cambio biancheria: lenzuola, federe una volta la settimana, ed in ogni caso ad ogni cambio cliente, e asciugamani ogni due giorni, ed in ogni caso ad ogni cambio cliente,.
- Pulizia delle camere una volta al giorno.

DOTAZIONI

Ogni camera dovrà essere dotata di:

- letto, tavolino o ripiano, armadio con grucce, comodino per ogni posto letto e/o ripiani e specchio;
- lampada o appliques per ogni comodino;
- punto luce centrale;
- cestino rifiuti;
- sgabello o ripiano per bagagli;
- una sedia per letto;

Per ogni ospite dovrà prevedersi la seguente dotazione di articoli igienico sanitari, a prescindere dall'esistenza di bagni in camera:

- un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta;
- inoltre dovrà essere resa disponibile per ogni camera:
- riserva di carte igienica.

In caso di assenza del bagno in camera, dovrà prevedersi un lavabo con acqua corrente calda e fredda, ed una presa elettrica di servizio allo stesso.

3) AZIENDE TURISTICHE RESIDENZIALI E RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

3.1. Definizioni e norme riguardanti aziende turistiche residenziali e residenze turistico-alberghiere

Le "Aziende turistiche residenziali", con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a rotazione, a gestione unitaria, sono comprese nell'impresa alberghiera (ex art.11, L.r. n.38/1996).

Le "Residenze turistico-alberghiere", di seguito abbreviate in R.T.A., sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina (ex art.3, comma 6, L.r. n.27/1996).

Le Aziende turistiche residenziali e le Residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da quattro a due stelle.

Le unità abitative, composte da un monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno pernottamento e pranzo-cucina, non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto base.

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

- a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq.8 cui dovrà aggiungersi mq.1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;
- b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti letto; mq. 33 se a quattro posti letto più mq. 1 per ogni letto collocato nella camera da letto;
- c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto (e dovrà essere aumentata di mq. 0.5 per ogni posto letto effettivo). Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

3.2 Requisiti minimi comuni a tutti i livelli di classifica

A prescindere dal livello di classifica, successivamente dettagliato, dovrà prevedersi:

- Impianto di riscaldamento nelle unità abitative e nelle parti comuni se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.
- Apparecchio telefonico comune a disposizione dei clienti.
- Servizio di assistenza per manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.
- Servizio di ricezione c/o portineria-informazioni.
- Centralino.
- Sala comune.
- Spaccio per la vendita di alimentari ai clienti alloggiati negli impianti situati al di fuori dei centri abitati.

In ogni unità abitativa:

- Cucina o angolo cottura dotati di stoviglie e tovagliato adeguati al numero dei posti letto.
- Bagni privati e completi.
- Arredamento confortevole e decoroso, biancheria da letto, bagno e cucina, stoviglie, posateria di qualità.
- Impianto telefonico e citofonico di chiamata per il personale

3.3. Requisiti minimi, dotazioni e servizi specifici, per ognuno dei tre livelli di classifica

4 Stelle (****)

REQUISITI MINIMI

- Impianto di climatizzazione estiva nelle parti comuni e nelle unità abitative regolabili dal cliente.
- Uno o più ascensori il cui numero e dimensione devono essere commisurati alla capacità recettiva. L'installazione dell'ascensore è obbligatoria se l'immobile è articolato su più di due livelli in uso alla clientela; è ammissibile che non resti servito non più di un livello se in uso alla clientela. Si prescinde dalla presente prescrizione esclusivamente nel caso di immobili soggetti al regime vincolistico conseguente a dichiarazione di interesse culturale di cui all'art.14 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e per quelli ricadenti nelle zone omogenee "A" degli strumenti urbanistici, per i quali l'ente preposto alla tutela del vincolo si sia espresso negativamente sulla ipotesi di realizzazione dell'ascensore. In tal caso dovrà comunque essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"* e s.m.i., all'art.5, punto 5.3.
- posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento e/o convenzione con garage o con parcheggio autorizzato.
- Posto telefonico per i clienti.
- Locale di ricevimento.
- Locale di soggiorno.
- Sale di uso comune: la superficie complessiva degli spazi comuni non potrà essere inferiore a mq.4,4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, più mq. 1,00 , per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq. 0,55 per ognuna delle unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva.



SERVIZI

- Servizio custodia valori: cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte per tutte le unità.
- Trasporto interno dei bagagli assicurato 14/24 ore.
- Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) tutti i giorni.
- Servizio di lavanderia e stireria a pagamento.
- Pulizia e riassetto unità abitative ogni giorno.
- Servizio di ricevimento e/o portineria-informazioni assicurati 14/24 ore da personale addetto in grado di parlare correntemente almeno l'inglese ed un'altra lingua straniera.
- Servizio di notte assicurato con addetto a disposizione.
- Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative assicurato 14/24 ore.

DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

- Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.
- Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
- Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.
- Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.
- Telefono abilitato alle chiamate interne ed esterne dirette.
- Televisore a colori.
- Kit per scrivere e cucire.
- Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.
- Asse e ferro da stiro.

Cucina:

- Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.
- Frigorifero.
- Lavello con scolapiatti.
- Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffetteria, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.
- Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiaini, due cucchiari, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

Bagno:

- Saponette, bagnoschiuma.
- Un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona.
- Riserva carte igienica.
- Sacchetti igienici.
- Cestino rifiuti.
- Specchio e contigua presa per energia elettrica.
- Mensola.
- Scopettino.
- Asciugacapelli.
- Tappetino da bagno.

3 Stelle (***)

REQUISITI MINIMI

- Locale di ricevimento-soggiorno, una sala di uso comune. Gli spazi di uso comune non

possono avere superficie complessiva inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, più mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità sino alla ventesima e più mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva.

- Ascensore secondo la normativa vigente.
- Centralino telefonico per clienti.
- Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento, o apposita convenzione con garage o con parcheggio autorizzato.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

- Servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 14/24 ore da personale addetto che parla correntemente 2 lingue straniere.
- Servizio di notte: con addetto disponibile a chiamata.
- Servizio custodia valori.
- Trasporto interno bagagli assicurato 8/24 ore.
- Servizio di bar in locale comune o nelle unite abitative assicurato 12/24 ore.
- Cambio di biancheria (letto, bagno, cucina) ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.
- Pulizia ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.

DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE

- Letti, cuscini e coperte pari al numero di persone ospitabili.
- Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale lampade o appliques da comodino.
- Tavolo per la consunzione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.
- Poltrone o divano nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.
- Televisore a colori.
- Scopa, palette, secchio, straccio per pavimenti
- Asse e ferro da stiro.

Cucina:

- Cucina con relativa alimentazione.
- Frigorifero.
- Lavello con scolapiatti.
- Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole,
- un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti plastica, una tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.
- Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

Bagno:

- Saponette, bagnoschiuma.
- Un telo da bagno per persona, un asciugamano e una salvietta per persona.
- Riserva carte igienica.
- Sacchetti igienici.
- Cestino rifiuti.
- Specchio e contigua presa per energia elettrica.
- Mensola.
- Scopettino.
- Tappetino da bagno.

**2 Stelle (**)****REQUISITI MINIMI**

- Una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar).
- Ascensore secondo la normativa vigente.
- Posto telefonico per i clienti.

SERVIZI

- Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurato 12/24 ore.
- Servizio di notte assicurato con addetto disponibile a chiamata.
- Cambio di biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana.
- Pulizia a ogni cambio di cliente e due volte la settimana.

DOTAZIONE UNITÀ ABITATIVE

- Letti, cuscini e coperte pari al numero delle persone ospitabili.
- Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
- Tavolo per i pasti con un numero di sedie pari al numero di persone ospitabili.

Cucina:

- Cucina con relativa alimentazione.
- Frigorifero.
- Lavello con scolapiatti.
- Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina.
- Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

Bagno:

- Saponette.
- Un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona.
- Riserva carte igienica.
- Sacchetti igienici.
- Cestino rifiuti.
- Specchio e contigua presa per energia elettrica.

4) CAMPEGGI

I campeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria, che in aree recintate ed attrezzate forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

Per la classifica in stelle di queste aziende si applica quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. Tale normativa si applica anche agli agrocampesggi previsti dalla legge regionale n. 25/94, art. 2, comma 2, lettera b).

I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere quattro stelle.

5) VILLAGGI TURISTICI

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.

Per allestimenti minimi si intendono tende, roulotte, prefabbricati, unità abitative fisse e similari. Sono classificati in tre categorie contrassegnate con quattro, tre e due stelle. Per l'attribuzione delle stelle si farà riferimento agli allegati di seguito citati, rapportando le quattro stelle alle tre, le tre stelle alle due, le due stelle ad una:

- a) ai requisiti di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 13 marzo 1982, n.14 nel caso in cui gli allestimenti minimi consistono solo in manufatti. Le dimensioni dei manufatti sono quelle previste dalla legge regionale n. 14/82, con non più di quattro posti letto non sovrapponibili;
- b) ai requisiti di cui alle tabelle C e E (per quest'ultima limitatamente alle "Attrezzature complementari" ed alle "Attrezzature sportive e ricreative") della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14, nel caso in cui gli allestimenti minimi consistano solo in tende, roulotte o similari;
- c) ai requisiti di cui alle tabelle C, D ed E della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14 per le tipologie miste.

6) AFFITTACAMERE

6.1 Definizioni e requisiti minimi comuni a tutti i livelli di classifica

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare.

Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste dalla vigente normativa per i locali di civile abitazione. Trova pertanto applicazione il D.M. 5 luglio 1975 secondo il quale le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Per ogni posto letto aggiunto dovranno considerarsi ulteriori 6 mq. sino al limite massimo di 4 posti letto non sovrapponibili per stanza. L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M 5 luglio 1975 e dalle norme di igiene edilizia previste dai Regolamenti edilizi comunali.

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Agli affittacamere si applicano le condizioni fissate all'art.5, punto 5.1 (Residenza) del D.M n. 236/89 ovvero *"Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale ... deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche. In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1."*

Il concetto di "visitabilità" è altresì definito all'art.2, lettera H), dello stesso del D.M n. 236/89: *"Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la"*



funzione ivi svolta”.

6.2 Requisiti minimi, dotazioni e servizi specifici, per ognuno dei tre livelli di classifica

3 Stelle (*)**

REQUISITI MINIMI

- Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).
- Bagni privati e completi in tutte le camere (comprendenti WC, bidet, lavabo, vasca o doccia).
- Televisore in tutte le camere.
- Frigo-bar in tutte le camere.
- Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).
- Impianto di climatizzazione estiva in tutte le camere e nei locali comuni.
- Le camere da letto devono avere accesso direttamente da locali comuni o da locali di distribuzione (corridoi, disimpegni etc.), senza dovere attraversare camere, locali e servizi destinati in via esclusiva al titolare o ad un altro ospite.
- Cucina a disposizione degli ospiti.

SERVIZI

- Servizio di colazione in sala attrezzata con tavoli.
- Cambio biancheria tutti i giorni.
- Pulizia delle camere ogni giorno.
- Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere.
- Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.
- Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.
- L'eventuale somministrazione di alimenti è riservata alle persone alloggiate.

DOTAZIONI

Ogni camera deve essere dotata di:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino per ogni posto letto, specchio;
- lampada o appliques da comodino per ogni posto letto;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

I bagni di ogni camera dovranno essere dotati di:

- saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per ogni ospite;
- riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

2 stelle ()**

REQUISITI MINIMI

- Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).
- Un bagno completo per ogni camera (comprendente WC, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno.
- Uno spazio telefonico ad uso comune.
- Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere).
- Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).
- Impianto di climatizzazione estiva in tutte le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione.
- Le camere da letto devono avere accesso direttamente da locali comuni o da locali di distribuzione (corridoi, disimpegni etc.), senza dovere attraversare camere, locali e servizi

destinati in via esclusiva al titolare o ad un altro ospite.

SERVIZI

- Eventuale servizio di prima colazione in sala comune anche destinata ad altri usi, attrezzata con tavoli.
- Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni.
- Pulizia delle camere ogni giorno.
- Fornitura di energia elettrica e di acqua corrente calda e fredda inclusa nella tariffa.
- L'eventuale somministrazione di alimenti è riservata alle persone alloggiate.

DOTAZIONI

Ogni camera deve essere dotata di:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino per ogni posto letto, specchio;
- lampada o appliques da comodino per ogni posto letto;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

Per ogni ospite dovrà prevedersi la seguente dotazione di articoli igienico sanitari, a prescindere dall'esistenza di bagni in camera:

- saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona ed inoltre, per ogni camera:
- riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

1 Stella (*)

REQUISITI MINIMI

- Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e apparecchi di ventilazione per il periodo estivo.
- **Le camere da letto devono avere accesso direttamente da locali comuni o da locali di distribuzione (corridoi, disimpegni etc.), senza dovere attraversare camere, locali e servizi destinati in via esclusiva al titolare o ad un altro ospite.**
- Un bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto alloggiati in camere prive di bagno.
- Apparecchio telefonico ad uso comune.

SERVIZI

- Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.
- Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.
- Fornitura di energia elettrica e di acqua corrente calda e fredda inclusa nella tariffa.
- Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

DOTAZIONI

Ogni camera deve essere dotata di:

- letto, armadio con grucce, comodino o ripiano per ogni posto letto,
- punto luce centrale,
- lampade o appliques da comodino per ogni posto letto

7) RIFUGI ALPINI O MONTANI

7.1 definizione

I rifugi alpini sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m. 600

s.l.m. fuori dai centri urbani. Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella. In relazione all'ubicazione ed alla dimensione dell'impianto l'unità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.

7.2 Requisiti minimi, dotazioni e servizi specifici

REQUISITI MINIMI

- Spazio coperto, o che offra riparo, o proiezione accessibile dall'esterno ed utilizzabile anche durante i periodi di chiusura del rifugio.
- Servizio cucina o attrezzatura cucina comune.
- Spazio attrezzato per il consumo degli alimenti.
- Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito.
- Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, solo per i rifugi custoditi, apparecchiatura di radiotelefono o similare.
- Impianti igienico-sanitari adeguati alla capacità ricettiva, ad uso dei locali comuni.
- Un WC, un lavabo e una doccia ogni 6 posti letto in camere prive di bagno.
- Locale utensili ed attrezzi.
- Riscaldamento.

Ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1970 n.1437:

- la cubatura minima delle camere a un letto e' fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42;
- nelle localita' di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, in accordo con le norme di igiene dei Regolamenti edilizi comunali è ammesso il dimensionamento della cubatura delle camere fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti;
- l'altezza utile interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Per le camere a piu' di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in piu', di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti;
- è ammesso un massimo di 4 posti letto base per ogni camera e 10 posti letto base per camerata; sono ammessi ulteriori letti sovrapposti se la cubatura della camera lo consente.

SERVIZI

- Cambio biancheria (letto e bagno) ad ogni cambio di cliente e almeno due volte la settimana.
- Pulizia nelle camere e/o camerate ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana.

DOTAZIONI

- Cassetta di pronto soccorso.
- Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello per ogni ospite, scomparto per ogni ospite, armadio, cestino rifiuti.

8) OSTELLI DELLA GIOVENTÙ E CASE PER FERIE

8.1 definizione

Ostelli della gioventù: sono le strutture ricettive particolarmente attrezzate per il soggiorno

ed il pernottamento dei giovani.

Case per ferie: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella. Possono essere dotati di servizi di ristorazione quali bar, ristorante, servizio di tavola calda e selfservice in appositi locali dimensionati al numero delle persone.

In relazione all'ubicazione, alla dimensione ed all'utenza degli esercizi, l'autorità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso.

8.2 Requisiti minimi, dotazioni e servizi specifici

REQUISITI MINIMI

- Ricezione e/o portineria.
- Impianto di riscaldamento (esclusi gli esercizi che prevedono la sola apertura estiva).
- Impianto citofonico o telefonico in ogni piano.
- Impianto di chiamata personale in tutte le camere.
- Adeguati impianti igienico sanitari ad uso dei locali comuni.
- Un apparecchio telefonico per uso comune.
- Area autonoma di cottura a disposizione degli ospiti (solo per gli ostelli) fornita di batteria di cucina e stoviglie.
- Un WC, un lavabo ed una doccia ogni 6 posti letto in camere prive di bagno privato.
- Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 14 per le camere a due letti con un aumento di 6 mq. per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per camera e di 10 posti letto base per camerata, ai quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie, purché la cubatura rispetti i limiti di cui di cui all'articolo 1 del D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437.
- Locali comuni di soggiorno dotati di TV distinti dalla sala da pranzo, di superficie non inferiore a mq. 50 per i primi 30 posti e mq. 1 per ogni posto letto in più. La superficie della cucina non potrà essere inferiore a mq. 0,5 per posto letto.
- Lavanderia a disposizione degli ospiti, possibilmente in comunicazione con l'impianto dei bagni e docce, dotata di lavatrici.
- Locale utensili ed attrezzi.

SERVIZI

- Servizio di ricezione e/o portineria-informazioni assicurato 12/24 ore con addetto disponibile a chiamata.
- Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata.
- Cambio biancheria (letto, bagno) 2 volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente.
- Pulizia delle camere e/o camerate, ad ogni cambio di cliente e ogni giorno.

DOTAZIONI

- Cassetta di pronto soccorso.
- Camere e/o camerate:

per ogni ospite: letto, sedia o sgabello, scomparto

- armadio, cestino rifiuti.



9) CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA

9.1 definizioni

Case ed appartamenti per vacanza: Sono gli immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Ogni singola casa ed appartamento per vacanze con accesso, servizi e cucina autonomi è identificato e classificato come singola unità abitative.

REQUISITI

Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione, pertanto si applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale 05/07/1975 *Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*, ed in particolare dell'art.2, per quanto alle dimensioni minime delle camere da letto e degli alloggi, ed all'art.3 per quanto al dimensionamento complessivo minimo degli alloggi monostanza.

Ogni camera da letto non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

Dovrà essere previsto un ascensore dimensionato secondo le norme vigenti, se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi tre livelli fuori terra.

Ogni unità abitativa deve possedere inoltre i seguenti requisiti:

- Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.
- Cucina o angolo cottura.
- Bagni privati e completi.

SERVIZI

- Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
- Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente.
- Assistenza per manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.

DOTAZIONI

Ogni unità abitativa deve essere attrezzata con le seguenti dotazioni:

- arredamento confortevole e decoroso.
- Biancheria da letto, bagno e cucina.
- Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.
- Armadio con grucce e cassetti
- comodini o ripiani in misura pari alle persone ospitabili
- lampada o appliques per ogni comodino.
- illuminazione centrale in tutte le camere
- Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.
- Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.
- Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.

Dotazioni di cucina:

- Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.
- Frigorifero.
- Lavello con scolapiatti.
- Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile:

- due coltelli, due forchette, due cucchiari, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

Dotazioni del bagno:

- Telo da bagno per ogni ospite.
- Asciugamano per ogni ospite.
- Salvietta per ogni ospite.
- Cestino rifiuti.
- Specchio e contigua presa per energia elettrica.
- Mensola.
- Scopettino.
- Tappetino da bagno.

(2018.47.3064)111